



COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29

C.F. 93002260300 - P.IVA 01216420305

Tel. (0433) 487711 - Fax (0433) 487760 -

E-mail: segreteria@cmcarnia.regione.fvg.it

Pec: comunitamontana.carnia@certgov.fvg.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA E DEI COMUNI ASSOCIATI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della COMUNITÀ MONTANA e dei Comuni associati per la gestione del personale" (di seguito *Comitato*), istituito con atto della Comunità Montana della Carnia (di seguito *Comunità*) n. CS-G 49 del 16.4.15, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva 4 marzo 2011 emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2 - Compiti del Comitato

Nelle materie di riferimento, il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, con le risorse a disposizione.

A titolo esemplificativo si indicano:

a) Compiti propositivi:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali,

morali o psicologiche - mobbing all'interno dell'ente;

b) Compiti consultivi su:

- progetti di riorganizzazione dell'ente;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

c) Compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Inoltre, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, il Comitato redige la relazione di cui al punto 3.3 della direttiva 4.3.2011 sulla situazione del personale nelle Amministrazioni di appartenenza, riferita all'anno precedente e riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.

Art. 3 - Composizione del Comitato e sede

Il Comitato è composto da componenti effettivi (di cui uno nel ruolo di Presidente) e componenti supplenti (che sostituiscono gli effettivi in caso di assenza), così individuati:

- componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Quando il numero dei componenti effettivi è pari a 2, i supplenti partecipano comunque alle riunioni e con il diritto di voto al pari di componenti effettivi.

Il Comitato ha sede presso la sede della Comunità.

Art. 4 - Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino al rinnovo.

I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione al dirigente della Comunità per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al dirigente della Comunità.

Art. 5 - Convocazioni

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno 4 volte all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente convoca il Comitato via posta elettronica almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 2 giorni.

La convocazione è inviata per conoscenza anche ai dirigenti.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

Art. 6 - Deliberazioni

Tutti i componenti del Comitato possono partecipare alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 penultimo paragrafo, i componenti supplenti hanno diritto di voto solo in caso di assenza dei rispettivi componenti effettivi.

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui il Comitato sia composto da 2 soli componenti effettivi, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di un componente di parte sindacale e di un componente di parte datoriale.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. Il verbale è firmato dal Presidente ed

è inviato agli altri componenti del comitato ed al dirigente della Comunità.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive; la richiesta verrà tempestivamente comunicata al dirigente della Comunità.

Art. 7 - Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 8 – Relazioni con le amministrazioni e le organizzazioni sindacali

Il Comitato intrattiene con la Comunità e gli enti associati relazioni improntate ad una costante ed efficace collaborazione. A tal fine richiede dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB della Comunità.

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 2 del presente regolamento, formula proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato, saranno presentate all'Amministrazione e inviate per conoscenza alle OO.SS. e alla R.S.U. e dovranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.